REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

PIANO TERRITORIALE-PAESISTICO DI AREA VASTA DEL METAPONTINO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEL METAPONTINO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

FINALITA' DEL PIANO ED ELABORATI CARTOGRAFICI

Art. 1 - (Area e finalità del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino - P.T.P.M.)

Il territorio di nove Comuni del Metapontino, ricompreso nel perimetro definito nei commi seguenti, è disciplinato, ai sensi della legge regionale n. 20/87, dal presente Piano territoriale paesistico di area vasta che ne individua:

- gli elementi (emergenze puntuali, lineari o areali, riconoscibili per caratteri di evidente omogeneità);
- gli Insiemi (1) di particolare rilevanza paesistica;
- gli Ambiti ricompresi nel rispettivo "Insieme" richiedenti una progettazione complessa e integrata.

L'area oggetto del Piano, delimitata ai sensi del D.M. 2326 del 18 Aprile 1985, comprende l'intero territorio comunale di Nova Siri, Rotondella, Policoro, Scanzano e Bernalda; parte del dei Comuni di Tursi, Montalbano e Pisticci, nonchè la zona meridionale del Comune di Montescaglioso.

Essa risulta così perimetrata: confine regionale tra la Basilicata e la Calabria, dalla costa jonica fino a Serra Cavallara; confine comunale con Valsinni e Colobraro di Nova Siri, Rotondella e Tursi, fino a Iazzo Latronico; strada che ne ingloba il centro storico (compresa la Rabattana), fino alla provinciale per Gannano; Confine di Montalbano, fino alla statale 598; statale 598, fino all'incrocio con la statale 103; statale 103, fino all'incrocio con la statale 176, retta congiungente, attraverso il fiume Basento, detto incrocio con Pisticci-scalo, confine comunale di Montescaglioso con Pomarico; confine comunale di Bernalda, fino all'incrocio con la provinciale; tracciato di detta strada, inclusi l'attraversamento del fosso Lavannarella,

(1)
Gli insiemi di cui al presente articolo si identificano con gli ambiti riportati nell'Allegato Integrativo e sulla Tav. P2.

Madonna del Vetrano e Masseria Tarantini, fino al confine regionale con la Puglia; confine regionale tra la Basilicata e la Puglia, fino alla costa jonica.

Art. 2 - (Elaborati costitutivi del P.T.P.M.)

Il Piano consta degli elaborati seguenti:

a) Relazione generale

b) Tavole tematiche di Analisi e Sintesi

c) Tavole di Progetto

d) Norme tecniche di attuazione

e) Allegato integrativo con schede di prescrizioni progettuali.

In particolare, gli elementi (puntuali, lineari, areali) di rilevanza paesistica e ambientale, presenti nell'area, sono individuati e delimitati nelle seguenti:

- TAVOLE TEMATICHE DI ANALISI, di cui al punto b):

Assetto Ambientale - Sitema Naturale:

AN1 - Carta geologica
AN2 - Carta geomorfologica
AN3 - Carta della clivometria a dell'idrografia di superf.
AN4 - Carta della permeabilità
AN5 - Carta pedologica
AN6 - Carta della vegetazione
AN7 - Carta degli ambienti faunistici
AN8 - Carta della capacità d'uso del suolo

Assetto Ambientale - Sistema Antropico:

AA1 - Carta dell'uso del suolo
AA2 - Carta del sistema insediativo

AA3 - Carta delle infrastrutture
AA4 - Carta della percettività
AA5 - Carta della percettività degli elementi antropici

I vincoli, gli interventi pubblici, le previsioni programmatiche e la disciplina urbanistica, vigenti nell'area, sono indicati nelle seguenti Tavole:

AI1 - Carta dei vincoli, dei demani e delle proprietà collettive
AI2 - Carta della disciplina urbanistica vigente
AI3 - Carta degli interventi e programmi pubblici

- TAVOLE DI SINTESI, di cui al punto (b):

Tra gli elementi rilevati, quelli valutati di valore ECCEZIONALE, ELEVATO e MEDIO sono identificati nella:

S1 - Carta delle qualità

I fattori di degrado e le alterazioni dell'area del Piano sono individuati nella:

S2 - Carta delle alterazioni e del degrado del territorio.

La pericolosità geologica è sintetizzata nella:

S3 - Carta della sensibilità geologica:

Il grado di trasformabilità del territorio e gli interventi prioritari di sistemazione e ripristino sono determinati nelle seguenti:

- TAVOLE DI PROGETTO, di cui al punto c):

P1 - Carta della trasformabilità, estesa all'intera area del Piano
P2 - Carta degli interventi prioritari di sistemazione e ripristino.

TITOLO II

ELEMENTI, INSIEMI ED AMBITI DI RILEVANZA PAESISTICA E AMBIENTALE

Capo 1.

Individuazione, descrizione e valutazione

Art. 3 - (Classificazione degli **elementi**)

L'elenco risultante dall'Allegato integrativo della presente Normativa tecnica di attuazione del Piano comprende:

- la denominazione dei ciascun elemento;
- la sua attribuzione alla categoria cui appartengono in prevalenza le sue caratteristiche costitutive;
- la sua valutazione, espressa secondo una scala decrescente di valore (eccezionale, elevato, medio, basso), relativa ad ogni categoria, in applicazione dei criteri stabiliti negli articoli seguenti.

Art.4 - (Criteri di valutazione degli elementi naturalistici)

Gli elementi naturalistici elencati nell'Allegato integrativo vengono distinti in fisici e biologici.

Quelli d'interesse fisico sono classificati di valore:

- eccezionale, se costituiscono una rarità a livello "internazionale";
- elevato, se a livello "nazionale";
- medio, se a livello "regionale".

Quelli d'interesse biologico-vegetazionale sono classificati di valore:

- eccezionale, se "di primaria importanza per l'equilibrio ambientale", posseggono anche una "significativa

complessità biosifica" e costituiscono una rarità a livello "internazionale", "nazionale", "regionale o locale";
- elevato, se carenti di due dei cinque requisiti suddetti;
- medio, se carenti di tre dei cinque requisiti suddetti;
- basso, se carenti di quattro dei cinque requisiti suddetti.

Quelli d'interesse biologico-faunistico sono classificati di valore:
- eccezionale, se, oltre a raccogliere una "gran varietà di specie", ne richiamano almeno una "rara a livello internazionale", essendo alcune delle altre "significative come indicatore ambientale" e le rimanenti di "interesse nazionale" o "regionale";
- elevato, ove manchino due dei cinque requisiti suddetti;
- medio, ove manchino tre dei requisiti suddetti;
- basso, ove manchino quattro dei requisiti suddetti.

Art.5 - (Criteri di valutazione degli elementi archeologici)

Gli elementi di interesse archeologico sono classificati di valore:
- eccezionale, se, costituendo "concentrazione di qualità e significativo testimoniale", risultano "rari a livello internazionale" o "nazionale" e appartengono ad un "sistema", oltre che essere caratterizzati da forte "percettività";
- elevato, se carenti di due dei cinque requisiti suddetti.

Art.6 - (Criteri di valutazione degli elementi storici)

Gli elementi di interesse storico (urbanistico - architettonico) sono classificati di valore:
- eccezionale, se posseggono requisiti equivalenti ai cinque stabiliti nel precedente articolo;
- elevato, se mancano due dei requisiti soprarichiamati;
- medio, se mancano tre dei detti requisiti;
- basso, se mancano quattro dei detti requisiti.

Art.7 - (Criteri di valutazione degli elementi produttivi agricoli)

Gli elementi (areali) d'interesse produttivo agricolo (per caratteri naturali), distinti nell'Allegato integrativo in otto classi di capacità d'uso (definite in base alla **LAND CLASSIFICATION** del **Soil Conservation Service** del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America, con gli adattamenti e le modifiche, messi a punto per tener conto della realtà metapontina), sono classificati di valore:

- eccezionale, se appartenenti alla prima classe;
- elevato, se alla seconda;
- medio, se alla terza e quarta classe;
- basso, se alla quinta e sesta classe.

Art.8 - (Criteri di valutazione degli elementi percettivi)

Gli elementi (areali, lineari e puntuali) d'interesse percettivo sono classificati di valore:

- eccezionale, se i livelli qualitativi delle singole caratteristiche costitutive (elevazione, acclività, accidentalità, qualità della superifcie e loro estensione), normalizzati su di una scala da zero a due, danno un indice complessivo maggiore o uguale a quattro;
- elevato, se detto indice è compreso fra tre e mezzo e tre;
- medio, se compreso fra due e mezzo e due;
- basso, se inferiore ad uno e mezzo.

Art. 9 - (Criteri di valutazione della sensibilità geologica degli elementi naturalistici - fisici

Gli elementi d'interesse naturalistico-fisico sono valutati di sensibilità geologica:

- eccezionale, se risultano di "primaria importanza per l'equilibrio ambientale", soggetti a "consistente erosione", a "fenomeni sismici e/o dissesti idrogeologici"

e ad "inquinamento o salinità o esondazioni";
- elevata, se carenti di uno dei quattro fattori suddetti;
- media, se carenti di due dei detti fattori;
- bassa, se carenti di tre dei detti fattori.

Capo 2.

Articolazione della tutela e della valorizzazione

Art.10 - (Modalità di tutela e valorizzazione)

La tutela e la valorizzazione si esplicano: mediante modalità di conservazione, miglioramento e ripristino; e mediante modalità di trasformazione degli elementi, degli Insiemi e degli Ambiti progettuali di cui al Capo 2. del Titolo III, in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore e in riferimento alle categorie d'uso antropico appresso definite.

Art.11 - (Categorie d'uso antropico)

L'uso antropico dei diversi elemeti è classificato in base alle categorie seguenti:

- uso insediativo (residenziale, terziario e industriale) (1)
- uso infrastrutture (territoriale e tecnologico)
- uso produttivo agro-silvo-pastorale
- uso produttivo estrattivo.

Art.12 - (Articolazione della tutela e della valorizzazione)

Onde rendere ammissibili detti usi in relazione al valore degli elementi, la tutela la valorizzazione e la trasformazione, di cui all'art.10, si esplicano secondo le seguenti modalità:

A1/1) Conservazione, miglioramento e rispristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi;
A1/2) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili;
A2/1) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e degli Insiemi, con destinazioni d'uso

(1)
Nell'uso insediativo rientra ogni intervento che fa parte di un processo di realizzazione urbanistica attraverso l'esecuzione sistematicae pianificata di un certo numero di opere edificatorie ed urbanistiche.
Non rientrano in tale categoria gli edifici agricoli o comunque connessi alla conduzione del fondo e quelli inerenti all'allevamento del bestiame, che appartengono viceversa all'uso agro-silvo-pasotrale.

finalizzate esclusivamente alla loro salvaguardia;

A2/2) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e degli Insiemi con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili;

B1) Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità (VA) nello strumento urbanistico;

B2) Trasformazione condizionata all'osservanza di particolari requisiti progettuali (AC);

C) Trasformazione a regime ordinario.

In presenza di situazioni di degrado e di alterazione ambientale, sono propedeutiche e prioritarie le opere di recupero e ripristino dei singoli elementi, come definite nel Titolo seguente.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLE MODALITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

Capo 1.

Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi

Art.13 - (Attribuzione agli elementi di valore eccezionale delle rispettive modalità di tutela).

La tutela e valorizzazione, di cui alla lettera "A" del precedente art. 12, si attuano attraverso due diverse modalità, le uniche ammesse per gli elementi di valore eccezionale - tranne che per quelli di tipo agrario forestale e relativi alla sensibilità geologica - e comunque applicate (cfr. artt. succ.) anche per altri valori, ad elementi a quelli collegati o passibili di miglioramento.

A1/1) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con mantenimento degli attuali usi compatibili.

Sono ammesse solo opere di conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili; nonchè gli interventi, considerati necessari nel presente Piano, volti all'eliminazione degli eventuali usi incompatibili, ovvero dei detrattori ambientali.

A1/2) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi, con nuovi usi compatibili.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonchè ogni intervento volto all'introduzione di nuovi usi, sempre che non alteri dette caratteristiche.

Art. 14 - (Interventi di conservazione miglioramento e ripristino degli elementi di interesse naturalistico di valore eccezionale ed elevato).

Elementi di interesse fisico:

- Vincolati all'attuale uso compatibile

(Aree calanchive, cfr.: AN2-7-8-9-10-11-12)
Per gli elementi di interesse naturalistico-fisico costituiti dai peculiari rilievi dovuti all'avanzato stato dell'evoluzione erosiva del suolo, d'interesse scentifico internazionele per l'eccezionale valore naturalistico, l'unico uso compatibile previsto è quello dell'osservazione naturalistica (A1/1).

Oltre agli interventi finalizzati al loro consolidamento, di cui all'art. 18, vi sono prescritti quelli volti alla conservazione e ripristino delle loro caratteristiche costitutive, indicati nelle relative schede (cfr. All. Integrativo: schede elementi da 1 a 6).

- Passibili di nuovi usi compatibili

(Fascia litoranea, cfr.: AN2-5-24-25.
Per gli elementi d'interesse naturalistico-fisico costituiti dall'arenile Jonico, tra lo specchio d'acqua antistante e la duna inclusa, l'uso compatibile previsto è quello turistico-balneare.

Gli interventi necessari ai fini della conservazione e miglioramento di detti elementi (di valore eccezionale ed elevato), tenendo conto anche del previsto nuovo uso compatibile (modalità A1/2), sono quelli destinati esclusivamente al ripascimento e alla protezione del litorale ed alla realizzazione delle opere indispensabili per la sicurezza dei bagnanti (cfr. All. Integrativo: scheda elementi n. 6).

E' fatto divieto alla realizzazione di qual si voglia

attrezzatura, sia stabile che precaria.

Elementi d'interesse biologico - vegetazionale
- Vincolati all'attuale uso compatibile

(Bosco di Policoro, cfr.: AN6-20)
Per i resti del Bosco golenale pluristratificato di Policoro, biotopo di eccezionale valore scientifico, naturalistico ed ecologico, sia per l'elevata varietà della vegetazione e fauna presenti, sia per la sua rappresentatività e rarità a livello nazionale e internazionale, da preservare integralmente, l'unico uso compatibile è quello attuale dell'osservazione naturalistica (A1/1).

Nessun intervento è ammesso dal Piano che non sia volto alla conservazione di ogni sua caratteristica come indicato nella scheda corrispondente (cfr. All. Integrativo: Scheda elementi n. 8).

(Formazioni di posidonieto, cfr.: AN6-46)
Per le formazioni erbacee di posidionieto che screscono sul fondo marino lunto il tratto antistante la battigia, tra le foci del Sinni e del Basento, di eccezionale valore naturalistico ed ecologico, l'unico uso compatibile è quello attuale dell'osservazione naturalistica (A1/1).

Ne è prescritta l'identificazione, mediante un intervento urgente di rilevamento e mappatura (cfr. Scheda elementi n. 9 in All. Integrativo), propedeutico alla protezione del tratto di mare anzidetto, nel quale, comunque, la pratica della pesca a strascico sarà vietata ai sensi dell'art. 32 della L. 963/65 a seguito d'intervento Regionale presso il competente Ministero della Marina Mercantile.

- Passibili di nuovi usi compatibili

(Macchia in Località Termitito, cfr.: AN6-36)
Per l'area coperta da macchia mediterranea in località Termitito, pregevole formazione arbustiva in ottimo stato e

con notevole grado di copertura, di elevato valore naturalistico, oltre all'attuale uso dell'osservazione naturalistica, è ammesso il nuovo uso compatibile della fruizione ricreativa e culturale (A1/2), come indicato nell'apposita scheda (cfr. All. Integrativo: scheda elementi n. 10).

Vi sono prescritti il ripristino delle aree percorse dal fuoco, delimitate nella cartografia di sintesi (cfr.: Carta delle alterazioni e del degrado - S2), e la non ammissibilità, estesa a tutta l'area delimitata nella AN6-36, di qualsiasi tipo di pratica agricola.

(Formazioni boschive di valore elevato e medio)
Per le formazioni boschive attualmente anche di valore medio (AN6-21-22-23-24), ma passibili di miglioramento, corrispondenti ai rimboschimenti ed alle forestazioni della fascia retrodunali, nonchè al Bosco di Rotondella, è ammessa l'introduzione del nuovo uso compatibile ricreativo e di svago anche per i turisti (A1/2).

A tal fine, è prescrito intervento inteso unicamente ad assicurare l'evoluzione ad alto-fusto di dette formazioni arboree, come indicato nelle relative schede (cfr. All. Integrativo scheda elementi 11 e 12).

Elementi d'interesse biologico-faunistico

(Ambiente boschivo e palustre del Bosco di Policoro)
Per l'ambiente faunistico e, in particolare, per quello che ospita l'avifauna attratta dalle aree umide (AN7-14-18), nei resti del Bosco di Policoro, l'unico uso compatibile è quello dell'osservazione naturalistica (A1/1).

Vi sono prescritti interventi finalizzati alla conservazione e al ripristino dell'ambiente originario, come risulta dalle relative schede (cfr. All. Integrativo scheda elementi n. 13).

(Ambiente fluviale del Basento)

Per l'ambiente faunistico, rappresentato dall'area golenale del Basso Basento (cfr. AN7-9), l'unico uso compatibile è quello attuale dell'osservazione naturalistica (A1/1).

Vi sono prescritti interventi finalizzati alla conservazione e al ripristino dell'ambiente originario, ricostituendo tra l'altro, l'habitat ottimale della Lontra, tutt'ora presente (cfr. Scheda elementi n. 14 in All. Integrativo).

Art. 15 - (Interventi di conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi d'interesse archeologico di valore eccezionale ed elevato).

Per gli elementi areali d'interesse archeologico di valore eccezionale ed elevato, delimitati nella Carta dei Vincoli - AI1 - : Metaponto, Siritide, Ciglio dei Vagni, Pantanello e Timpa della Bufaleria (cfr.: AA2-1-2-4-5-10); nonchè per gli altri elementi di valore eccezionale ed elevato identificati (cfr.: AA2-3-6-7-8-9-11-12), l'unico uso compatibile è quello attuale della fruizione culturale (A1/1).

Se ne richiede classificazione e delimitazione, anche ai fini dell'inclusione delle prescrizioni di cui al comma seguente negli Strumenti urbanistici comunale.

In ogni Area delimitata ai sensi del comma precedente, gli unici interventi ammessi sono volti alla conservazione e protezione dei reperti archeologici rinvenuti (cfr. relative schede in Allegato Integrativo).

Art. 16 - (Interventi di miglioramento, conservazione e ripristino degli elementi d'interesse storico -urbanistico e architettonico- di valore eccezionale ed elevato)

- Vincolati all'attuale uso compatibile

(Elementi puntuali di valore eccezionale)
Per tutti gli elementi puntuali di valore eccezionale, di cui all'art. 6, si prescrive come unico intervento

ammissibile il restauro conservativo con la immodificabilità degli attuali usi compatibili (A1/1).

Nei casi riscontrati di assenza d'uso (S.Maria del Vetrano-13; Torre di mare-14; S. Francesco di Tursi-31; Scanzano-34) o di uso incompatibile (Recoleta-32; Policoro-35), sono ammesse unicamente le destinazioni congruenti con l'intervento di restauro integrale prescritto (A1/1).

- Passibili di nuovi usi compatibili

(Elementi lineari di valore elevato)
Per gli antichi tratturi delimitati nella Carta AA2, si prescrive l'immodificabilità, anche dei contorni, per una ampiezza variabile a seconda del valore paesistico del tracciato, come risulta dalle relative schede (cfr. Allegato integrativo), l'attuale uso infrastrutturale è ammesso, ove compatibile con le suddette esigenze di tutela (A1/2).

(Elementi puntuali di valore elevato)
Per gli elementi puntuali di valore elevato di cui all'art. 6, è prescritto intervento di restauro finalizzato anche al riuso compatibile del bene (A1/2).

Solo nei casi di comprovata sopravvivenza della destinazione originaria (Madonna degli Angeli-23, San Biagio-24, Cappelle rurali di Pisticci-26; San Donato-27; San Francesco-28; Sant'Andrea-30; Adriace-33), si prescrive il mantenimento dell'uso attuale (A1/1).

Nelle aree di stretta pertinenza degli elementi suddetti (delimitate cartograficamente P1), sono ammesse unicamente le sistemazioni esterne intese alla loro valorizzazione ambientale.

Art. 17 - (Interventi di conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi di interesse percettivo di valore eccezionale ed elevato)

Nelle Carte AA4, AA5 e S1 risultano delimitati gli elementi di interesse percettivo di valore eccezionale ed elevato, di cui all'elenco tassativo risultante dall'Allegato integrativo planimetricamente perimetrati in base all'intensità dei messaggi sensoriali emanati dai singoli elementi, ai fini della migliore fruizione dell'immagine paesaggistica d'insieme.

Come risulta dalle relative schede (cfr. Allegato Integrativo), per gli elementi di valore eccezionale:
- Calanchi in località Manghe diMarone e Anglona (7)
- Calanchi di Malabocca Pantani (8)
- Calanchi intorno a Pisticci (9) - Calanchi in riva destra Cavone (10)
- Tratto di mare antistante l'arenile e la duna (25),

sono ammessi soltanto quegli usi attuali che risultino compatibili con la prescrizione d'immodificabilità di ogni loro caratteristica costituiva (A1/1), con tassativa esclusione, pertanto, dei seguenti usi incompatibili:

- ogni uso estrattivo e di prelievo d'inerti, che comprometta anche parzialmente le peculiarità derivanti dalla elevazione e acclività dell'elemento;

- Le pratiche agricole e le colmate, che alterino le peculiarità derivanti dall'attuale grado di accidentalità dell'elemento e dalle sue qualità superficiali;

mentre si prescrive il miglioramento e ripristino della copertura vegetale degradata ed eventualmente percorsa dal fuoco, mediante gli interventi di rimboschimento indicati nella Carta P2.

Per gli elementi di valore elevato:
- Sistema plurigradonato del Cavone (4)
- Superficie di erosione in riva sinistra Sinni (6)
- Calanchi in riva sinistra Cavone (10)
- Calanchi in riva destra Basento (11)

- Calanchi di Tursi (13)
- macchia di Termitito (17)
- Foci del Basento, Cavone e Sinni (26)
- Collina di Rotondella (28)
- Colline boschive tra Nova Siri e Rotondella (29),

sono ammessi tutti gli usi che risultino compatibili con la prescrizione d'immodificabilità delle principali caratteristiche costitutive di ogni elemento (A1/2), mediante regolamentazione delle pratiche agricole attuali e disciplina della edificabilità rurale, nell'Ambito di appositi Strumenti urbanistici esecutivi, *valendo nelle more le modalità di trasformazione riportate sulla carta P1.* (*)

Si prescrive altresì: il miglioramento della copertura vegetale degradata ed eventualmente percorsa dal fuoco, mediante gli interventi di rimboschimento indicati nella Carta P2.

Art. 18 - (Interventi di conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi geo-morfologici ad elevata o eccezionale sensibilità geologica)

Per gli elementi geo-morfologici delimitati nella Carta AN2 ad eccezionale sensibilità geologica:

- Costa in arretramento tra la Salinella ed il Sinni (5)
- Fascia dell'arenile (24-25)
- Calanchi di Manghe di Marone e Anglona (7)
- Calanchi di Malabocca Pantani (8)
- Calanchi in riva destra e sinistra Cavone (10),

il Piano prescrive l'assoluta immodificabilità di ogni loro caratteristica morfologica insieme agli urgenti interventi di consolidamento e conservazione di cui alle relative schede (cfr. Allegato Integrativo);

come per i seguenti, di sensibilità elevata:

- Sistema plurigradonato del Cavone (4)

(*)
Specificazione proposta dall'Ufficio Urbanistica e Ambiente.

- Erosioni in riva sinistra Sinni (6)
- Calanchi intorno a Pisticci (9)
- Calanchi in riva destra Basento (11)
- Calanchi dei vallone dell'Avinella (12)
- Aree golenali del Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni (21-22-23)
- - Pendici instabili identificate nella AN2 (26-27-28-29)
- Stagni del Bosco di Policoro
- Zona umida del Basento.

Ove nuove circostanze conoscitive o nuovi eventi naturali determinino evidenti incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo e valutativo del Piano, come nel caso che le previsioni del Piano risultino inattuabili o inadeguate alla tutela e valorizzazione del territorio, la Giunta Regionale dispone le necessarie varianti alla normativa del presente Capo.

Capo 2

Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli Insiemi di particolare rilevanza paesistica e degli Ambiti di progettazione integrata

Art. 19 - (Attribuzione ai singoli Insiemi ed Ambiti delle modalità di tutela)

Nelle Carte P1 e P2 sono delimitati nove Insiemi e otto Ambiti che comprendono elementi integrati di tema e valore diverso, tra i quali ne risultano sempre di valore eccezionale o elevato e di pari interesse percettivo.

All'interno di detti Insiemi, assoggettati a prescrizioni progettuali, le diverse modalità di tutela e valorizzazione, di cui al precedente art. 12, sono applicate come segue:

A2/1 Nella cartografia di Progetto risultano delimitati due Insiemi a spiccata caratterizzazione naturalistica, che richiedono forme particolari di gestione della tutela:

Insieme naturalistico del Bosco di Policoro (n. 1), destinato a **riserva naturale integrale,** con annesso Ambito (G) delle aree ripariali del Sinni;

Insieme naturalistico del Cavone (n. 2), destinato a **riserva orientata,** comprendente l'Ambito del Termitito (H).

Per detti insiemi sono prescritti la conservazione, il miglioramento ed il ripristino degli elementi e delle caratteristiche costitutive, con destinazioni d'uso finalizzate esclusivamente a dette modalità di tutela.
Le scelte progettuali, integrate per detta valorizzazione d'insieme anche in relazione alle nuove utilizzazioni compatibili (culturali, ricreative, produttive agro-silvo- pastorali), risultano dalle relative **schede (n. 1 e n. 2) di riferimento** (cfr. Allegato Integrativo)

A2/2 Nella cartografia di Progetto risultano delimitati altri sette Insiemi (cfr.: Carte P1 e P2 e art. 20-26), caratterizzati da una presenza prevalentemente antropica. In essi la conservazione, il miglioramento ed il ripristino degli elementi e delle caratteristiche costitutive è perseguita ammettendo anche parziali trasformazioni, ove finalizzate a nuovi usi compatibili

Le trasformazioni anzidette sono condizionate alla osservanza delle prescrizioni progettuali contenute nelle relative schede (cfr. Allegato Integrativo). Dette trasformazioni sono realizzate, entro le delimitazioni d'Ambito specificato nella carta P1, mediante appositi Piani Paesistici Esecutivi d'Ambito, o mediante Piani particolareggiati Esecutivi d'iniziativa Comunale con specifica considerazione di valori ambientali previa autorizzazione e successiva approvazione regionale.

Art. 20 - (Riferimenti progettuali per l'Insieme collinare di Pisticci)

La tutela e valorizzazione di cui al precedente art. 12 sono attuate, entro il perimetro dell'Insieme (collinare n. 3) di Pisticci, delimitati nelle Carte P1 e P2, applicando le prescrizioni della relativa scheda (n. 3) ai sensi dell'ultimo capoverso del precedente articolo 19.

Art. 21 - (Riferimenti progettuali per l'Insieme di Metaponto e dei relativi Ambiti)

La tutela e valorizzazione di cui al precedente art. 12 sono attuate, entro il perimetro dell'Insieme di Metaponto (n. 4) e degli inclusi Ambiti (A e B), come delimitati nella Carta P1 e P2, applicando le prescrizioni della relativa scheda (n. 4) ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19.

Art. 22 - (Riferimenti progettuali per l'Insieme dei lidi di Pisticci)

La tutela e valorizzazione di cui al precedente art. 12 sono attuate, entro il perimetro dell'Insieme (n. 5), come delimitato nelle Carte P1 e P2, applicando le prescrizioni della relativa scheda (n. 5), ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19.

Art. 23 - (Riferimenti progettuali per l'Insieme di Scanzano ed il relativo Ambito)

La tutela e valorizzazione di cui al precedente art. 12 sono attuate, entro il perimetro dell'Insieme di Scanzano (n. 6) e dell'incluso Ambito (C), come delimitati nelle Carte P1 e P2, applicando le prescrizioni della relativa scheda (n. 6) ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19.

Art. 24 - (Riferimenti progettuali per l'Insieme di Policoro ed i relativi due Ambiti)

La tutela e valorizzazione di cui al precedente art. 12 sono attuate, entro il perimetro dell'Insieme di Policoro (n. 7) e dell'incluso Ambito (D e E), come delimitati nelle Carte P1 e P2, applicando le prescrizioni della relativa scheda (n. 7) ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19.

Art. 25 - (Riferimenti progettuali per l'Insieme di Marina di Nova-Siri e di Rotondella ed il relativo Ambito)

La tutela e valorizzazione di cui al precedente art. 12 sono attuate, entro il perimetro dell'Insieme di Marina di Nova Siri e Rotondella (n. 8) e dell'incluso Ambito della Marina di Rivolta (F), come delimitati nelle Carte P1 e P2, applicando le prescrizioni della relativa scheda (n. 8) ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19.

Art. 26 - (Riferimenti progettuali per l'Insieme delle colline di Nova Siri e Rotondella)

La tutela e valorizzazione di cui al precedente art. 12 sono attuate, entro il perimetro dell'Insieme delle Colline di

Nova Siri e Rotondella (n. 9), come delimitati nelle Carte P1 e P2, applicando le prescrizioni della relativa scheda (n. 9) ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19.

Capo 3.

Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità e condizionata

Art. 27 - (Gradi di trasformabilità)

Al di fuori degli Ambiti di cui al precedente Capo, nei contorni risultanti dalla relativa cartografia (P1 e P2), le trasformazioni fisiche del territorio, in presenza di elementi di interesse naturalistico, archeologico e storico di valore elevato e medio, di elementi a sensibilità geologica eccezionale e di elementi d'interesse produttivo agricolo di valore ecczionale (cfr. art. 12, lettere "B"), risultano:

- ammissibili: ("B1") previo apposito studio di valutazione di compatibilità ambientale (VA);
- ammissibili: ("B2") a condizione dell'osservanza di specifiche prescrizioni: progettuali, esecutive e di gestione (AC),

a seconda delle specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 28 - (Modalità di trasformazione in presenza di elementi di interesse naturalistico)

In relazione all'uso insediativo, ogni trasformazione è inammissibile in presenza di formazioni arboree ed arbustive di valore elevato e anche medio, ove queste ultime ricadano nel disposto del precedente art. 14; mentre in presenza d'ogni altro elemento (fisico e biologico) di valore elevato e medio, le trasformazioni per l'uso insediativo sono ammissibili, previa valutazione della compatibilità ambientale.

In relazione all'uso infrastrutturale, la trasformazione, tranne nei casi di comprovata necessità ed assenza d'alternative, è ammessa solo in assenza di valori elevati e

previo apposito studio di valutazione di compatibilità ambientale.

In relazione all'uso produttivo agro-silvo-pastorale, ogni trasformazione è inammissibile *in presenza di formazioni arboree ed arbustive di valore elevato e medio.* (*)

In relazione all'uso produttivo estrattivo, la trasformazione è ammessa solo previo apposito studio di valutazione di compatibilità ambientale.

Art. 29 - (Modalità di trasformazione in presenza di elementi d'interesse archeologico e storico di valore elevato e medio).

In presenza di elementi d'interesse archeologico, è inammissibile ogni trasformazione, tranne quelle dovute ad imprescindibili esigenze infrastrutturali, previa verifica della compatibilità ambientale.

In presenza di elementi d'interese storico:
in relazione all'uso insediativo, fermo restando quanto prescritto all'art. 16, ogni trasformazione è ammissibile solo per gli elementi di valore medio e a condizione che vengano garantite la leggibilità dei caratteri architettonici pricipali e la reversibilità della trasformazione stessa.

Art. 30 - (Modalità di trasformazione in presenza di elementi areali d'interesse produttivo agricolo).

In relazione all'uso insediativo, ogni trasformazione è ammissibile solo in assenza di elementi di valore eccezionale.
In presenza di valori eccezionali per caratteristiche produttive agricole come in presenza di elementi di valore elevato ,la trasformabilità è ammessa previa verifica di compatibilità ambientale.

In relazione alle previste esigenze infrastrutturali, ogni

(*)
Specificazione proposta dall'Ufficio Urbanistica e Ambiente.

trasformazione è ammissibile previa verifica di compatibilità ambientale.

In relazione all'uso produttivo agro-silvo-pastorale, ogni trasformazione è ammissibile, ove conforme alla suscettività d'uso ottimale dell'elemento, stabilita nel presente Piano.

In relazione all'uso estrattivo, ogni trasformazione è ammissibile previa verifica di compatibilità ambientale.

Art. 31 - (Modalità di trasformazione in presenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato e medio).

In relazione all'uso insediativo, ogni trasformazione è ammissibile, previa verifica di compatibilità ambientale, se in presenza di elementi di valore elevato.

In relazione all'uso infrastrutturale, ogni trasformazione è ammissibile previa verifica di compatibilità ambientale.

In relazione all'uso produttivo agro-silvo-pastorale, ogni trasformazione è ammissibile, ove conforme alla suscettività d'uso ottimale dell'elemento, stabilite nel presente Piano (cfr.: Carta AN8).

In relazione all'uso estrattivo, ogni trasformazione è ammissibile previa verifica di compatibilità ambientale, tranne nei casi di apertura di cave e di prelievo d'inerti, inammissibili se in presenza di elementi di valore elevato.

Art. 32 - (Modalità di traformazione in presenza di elementi areali a sensibilità geologica).

In relazione all'uso insediativo ed infrastrutturale, ogni trasformazione è ammissibile solo in assenza di elementi di valore eccezionale ed elevato, a meno dell'inesistenza, in caso di imprescindibili esigenze infrastrutturali, di ubicazioni alternative e previa verifica di compatibilità ambientale.

In relazione all'uso produttivo, ogni trasformazione è ammessa in assenza di elementi di valore eccezionale ed elevato: ove conforme alla suscettività d'uso ottimale dell'elemento, come stabilita nel presente Piano, per l'uso agro-silvo-pastorale; e previa verifica di compatibilità ambientale, per l'uso estrattivo.

Art. 33 - (Applicazione delle modalità di trasformazione previa verifica di compatibilità e di ammissibilità condizionata).

Gli enti pubblici ed i privati, nel presentare istanza di Autorizzazione o Concessione per la trasformazione del territorio, sono tenuti ad allegare, oltre al progetto le documentazione che comprovi l'avvenuta verifica di compatibilità ambientale e l'osservanza di ogni condizione prescritta, secondo i casi, ricadente nel disposto degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

La Valutazione di Compatibilità Ambientale non è richiesta nel caso di trasformazione per uso insediativo che implichi edificazioni i cui parametri concernenti densità, altezza e ritiro dal fronte strada siano contenuti nei limiti seguenti, rispettivamente: 0,75 mc/mq, 8,00 ml., 100 ml.
Tale valutazione è comunque richiesta nel caso di trasformazioni che implicano edificazioni rurali il cui volume sia superiore a 450 mc., ovvero la cui distanza dal fronte strada non sia superiore ai 100 ml.

Non viene altresì richiesta alcuna verifica per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Nei casi di trasformazione condizionata, la tutela e valorizzazione delle qualità del territorio identificate nel presente Piano sono assicurate mediante adeguamento degli strumenti comunali alle prescrizioni del Piano stesso.

Capo 4.

Art. 34 - (Modalità di trasformazione nelle aree classificate di valore basso).

Nelle aree interne agli Insiemi ed esterne agli Ambiti, classificate di valore basso nella cartografia del presente Piano, le trasformazioni antropiche risultano ammissibili rispettivamente:

- se contemplate dall'attuale strumentazione urbanistica, a condizione dell'osservanza di specifiche precrizioni (modalità "B_2");
- se contemplate da eventuali nuovi strumenti urbanistici previo apposito studio di compatibilità ambientale (modalità "B_1").

TITOLO IV

INTERVENTI PRIORITARI DI RECUPERO E RIPRISTINO

Capo 1.
Situazioni di degrado e interventi prioritari

Art. 35 - (Definizioni)

Ai fini applicativi, il presente Piano identifica nella Carta S2 gli effetti negativi di modificazione della situazione ambientale derivanti dall'azione antropica, classificandoli come:

- "degrado" delle caratteristiche costitutive degli elementi

- "alterazione ambientale", con scomparsa di tutte o parte delle caratteristiche essenziali dell'elemento;

per entrambi i casi si prescrive intervento prioritario inteso al ripristino e al recupero dell'elemento, come risulta dalla Carta P2 e dai successivi articoli.

Art. 36 - (Alterazione e degrado di elementi d'interesse naturalistico: ripristino o recupero).

Per i seguenti elementi d'interesse naturalistico degradati o alterati, si prescrive:

a- Bosco golenale pluristratificato di Policoro, di valore eccezionale (cfr.: AN6-20:S2-1-2):

- recinzione dell'attuale perimetro dell'elemento,

- valorizzazione dell'Insieme naturalistico n. 1, applicando le relative prescrizioni (cfr. scheda d'Insieme n. 1), finalizzata alla costituzione della "Riserva naturale integrale del bosco di Policoro".

b- Macchia mediterranea in località Termitito, di valore elevato (AN6-36:S2-3):

- recinzione dell'attuale perimetro dell'elemento,

- rimboschimento delle aree percorse dal fuoco,

- valorizzazione dell'Insieme naturalistico N. 2, applicando le relative prescrizioni (cfr. scheda d'Insieme n. 2);

- attuazione dell'Ambito del Termitito mediante Piano paesistico esecutivo, finalizzato alla costituzione della relativa "Riserva orientata" per l'area delimitata cartograficamente (cfr. carta P1);

c- Aree calanchive delimitate nella Carta S2 (S2-4-4.1):

- per le colmate, sistemazione idraulica,

- per i calanchi degradati, rimboschimento previa verifica di compatibilità ambientale;

d- Aree ad eccezionale sensibilità geologica delimitate nella Carta S2 (S2-7.1): sistemazione idraulica e consolidamento, mediante le opere risultanti da apposito studio geologico;

e- Foce dell'Agri, a sensibilità geologica elevata (cfr.: S2-8): recupero ambientale dei bordi dell'impianto di acquacoltura e, in relazione al regime idrico da questo alterato, mediante interventi integrati risultanti da Piano Paesistico esecutivo d'Ambito per l'area delimitata cartograficamente (cfr. Carta P1);

f- Greti ed aree ripariali dell'Agri e del Sinni, a sensibilità geologica elevata (cfr.: AN2-21-22-23):

- rimozione dei depositi degli inerti estratti, situati lungo i greti e nelle aree ripariali vincolate (cfr.: S2-9), da dislocare in apposite aree autorizzate;

- individuazione delle aree di estrazione unicamente in

corrispondenza del terzo medio dei greti ed a monte del rispettivo bacino di ritenuta, nonchè, in ogni caso, ove si riscontri la formazione di importanti accumuli pensili che comportino il rischio di esondazioni stagionali;

- attuazione dell'Ambito naturalistico delle aree ripariali del Sinni, come delimitate cartograficamente (cfr. carta P1), mediante apposito Piano Paesistico Esecutivo d'Ambito;

g- Fascia boscata del litorale, di valore elevato (cfr.: AN6-22-23) e restanti parti di bosco ceduo della stessa fascia, di valore medio (cfr.: AN6-1-2):

- intervento forestale per la riconversione ad alto fusto di tutte le parti cedue ed il rimboschimento della fascia boscata, nonchè per la ricostituzione, il miglioramento ed il mantenimento del sottobosco dell'intera fascia;

- valorizzazione degli Insiemi di particolare rilevanza paesistica n. 4, 5, 6, 7 e 8, mediante l'applicazione della Direttiva emanata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2457/81, per l'uso turistico del Litorale, fatta propria dal presente Piano, con le integrazioni di cui alla Nota (1); nonchè, nell'osservanza delle relative prescrizioni (cfr. schede d'Insiemi n. 4, 5, 6, 7 e 8), finalizzate alla regolamentazione dei nuovi usi compatibili, con particolare riguardo a quelli culturali, ricreativi, balneari, ricettivi e nautici ed alla ricostituzione degli ambienti floro-faunistici significativi;

h- Tratti di costa in arretramento tra la Salinella ed il Sinni, a sensibilità geologica eccezionale (AN2-5): intervento di ripascimento, da prevedere nel quadro di dette prescrizioni, finalizzate altresì al riassetto idro-geologico del litorale;

i- Basso corso e foce del Basento, a sensibilità geologica elevata (cfr.: AN2-21) e di valore faunistico elevato (AN7-9): depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali "Asi", dei centri urbani e degli abitati sparsi, adiacenti al Basento. Si prescrive il Piano Paesistico Esecutivo d'Ambito, come delimitato nella Carta P1, inteso anche alla sua valorizzazione floro-faunistica e allo sviluppo delle attività turistiche compatibili.

Art. 37 - (Alterazione e degrado di elementi d'interesse archeologico).

Per le situazioni di degrado nell'area archeologica di Metaponto, di valore eccezionale (cfr.:AA2-1), soggetta a pratiche agricole in parte incompatibli, nonchè per l'area proposta a vincolo lungo la SS 106 (cfr.: S2-5), soggetta ad insediamenti e sovrastrutture realizzati in forma incontrollata, si prescrive l'immediata valutazione della consistenza del patrimonio archeologico giacente all'interno del perimetro indicato nel P.R.G. del Comune di Bernalda e l'eventuale esproprio e recinzione dei terreni in corrispondenza delle accertate risorse, anche se interessati da sovrastrutture edilizie.

Art. 38 - (Alterazione e degrado di elementi d'interesse storico-architettonico: recupero o ripristino).

Nelle sistuazioni di degrado con rischio di alterazione irreversibile delle componenti architettoniche costitutive dei seguenti elementi d'interesse storico e architettonico di valore eccezionale:

- S. Francesco di Tursi (cfr.:AA2-21),
- Masseria villaggio di Policoro (cfr.: AA2-35),

si prescrive il recupero, mediante restauro conservativo, con l'eliminazione di ogni uso compatibile;

mentre, nelle situazioni di degrado dei seguenti elementi di

valore elevato:

- Torre Accio (cfr.: AA2-17),
- Torre del Monaco (cfr.: AA2-18),
- Masserie fortificate Casino Durante e Pantoni (cfr.:AA2-41),
- Magazzini Federici (cfr. :AA2-45),

si prescrive il recupero, anche mediante intervento che, pur consentendo nuovi usi comptibili, ripristini la leggibilità dei caratteri architettonici essenziali dell'elemento, con rimozione di ogni eventuale struttura aggiuntiva.

Art. 39 - (Alterazione delle qualità percettive del territorio).

Per le qualità percettive dei seguenti elementi del territorio, soggetti ad alterazione ambientale:

(Elementi d'interesse naturalistico)

- Bosco golenale pluristratificato di Policoro (cfr.: art. 37 sub A), le cui elevate qualità percettive (cfr. :AA4-24) risultano alterate da incontrollati ammassi di inerti estratti dal letto del fiume Sinni, in prossimità dell'incrocio della ss 106 con la ss Sinnica, per i quali si richiama la normativa sub-F dell'articolo 37.

- Sistema plurigradonato del Cavone (cfr. AN2-4), le cui elevate qualità percettive (cfr. AA4-4) risultano alterate dalla condotta idrica Monte Cotugno - Ginosa, che attraversa detto sistema in uno dei punti di sua maggiore espressione; per cui si prescrive intervento atto a ridurre l'impatto visivo dell'infrastruttura in parola.

(Elementi d'interesse storico-architettonico)

Aree d'inviluppo dei coni visuali, concernenti gli elementi d'interesse storico-architettonico, identificate come aree di rispetto nella Carta P1, che risultano alterate

dall'espansione urbana nei seguenti casi:

- Torre di Mare, di valore eccezionale (cfr. AA2-14), e Tratturo regio, di valore elevato (cfr. AA2-50);
- Convento di S.Francesco di Tursi, di valore eccezionale (cfr.:AA2-21),
- Masseria villaggio di Scanzano, di valore eccezionale (AA2-34), e di Policoro, di valore eccèzionale (cfr.: AA2-35);
- Masseria Miglio Federici in agro di Montalbano, di valore elevato (cfr.: AA2-42);

per le quali si prescrive la demolizione dei detrattori visivi, se costituiti da sovrastrutture abusive e non condonate, o il loro inserimento in apposita variante particolareggiata di recupero ambientale, disposta dal competente Comune al vigente Piano urbanistico (cfr. :Art. 29 della Legge 47/85), che ne verifichi la compatibilità ambientale;

(Situazioni di degrado negli Insiemi)

Negli Insiemi n. 4, 6, 7 e 8, nei quali il valore paesistico (naturalistico e delle testimonianze antropiche) risulta da più elementi, tra cui anche alcuni di valore medio e basso, si denunciano i seguenti casi di degrado, tutti localizzati ai bordi della SS 106 (cfr.: AA2, S2):

- aree di frizione insediativa in agro di Metaponto e di espansione urbana (a destinazione produttiva e residenziale) in prossimità di Metaponto, nell'Insieme n. 4;

- aree di frizione insediativa in agro Scanzano e di espansione urbana (a destinazione produttiva e residenziale), in prossimità di Scanzano, nell'Insieme N.6;

- aree di frizione insediativa in agro Policoro e di espansione urbana comunale, nell'Insieme n. 7;

- aree di espansione urbana del Comune di Nova Siri, nell'Insieme n. 8.

Per dette cause di alterazione ambientale, costituite da sovrastrutture di varia tipologia, fortemente degradate, si prescrive la demolizione di quanto abusivo e non condonato (cfr.: L.47/85) ed il rimodellamento di ogni altro insediamento, ricorrendo ove possibile ed idonea piantumazione e copertura vegetazionale, armonizzata con le altre sistemazioni esterne.

NOTA 1

- A partire dalla duna, in corrispondenza dell'inizio della fascia vegetata, fino ad un massimo di trenta metri di profondità entro detta fascia, il Piano ammette l'ubicazione in forma discreta, con distanza minima tra di loro non inferiore a ml. 50, di nuclei di attrezzature per la balneazione, dimensionati in rapporto alla domanda effettiva ma mano registrata.

  Coerentemente con quanto disposto dalle direttive regionali in vigore, dette sovrastrutture dovranno essere:

- realizzate a regola d'arte, con materiali di prima qualità, leggeri e tali da rendere il manufatto facilmente asportabile;
- disposte perpendicolarmente alla battigia, in modo da non presentare allineamenti paralleli alla costa;
- collegate tra loro ed ai servizi da percorsi realizzati in modo da attribuire all'Insieme un assetto organico;
- ogni cabina costituisca un corpo a sè stante, non superiore a 4 mq. di pianta, adibita esclusivamente a spogliatoio diurno per gli utenti;
- per tutta l'area di pertinenza è prescritta la sistemazione a verde attrezzato.
- Il Comune adegua le eventuali difformi prescrizioni dei suoi strumenti urbanistici con gli adempimenti previsti dal regolamento per l'applicazione della Legge Regionale 20/87.

  Per la fascia boscata demaniale, si conferma il vincolo forestale e se ne limita l'uso campeggistico al carico previsto dal P.R.G. vigente, prescrivendone la ristrutturazione secondo i parametri previsti per l'applicazione da parte della Regione della Legge-quadro sul turismo e si prescrive l'attuazione di apposita intesa tra il Ripartimento Forestale ed il Comune per la

disciplina delle aree destinante a parco pubblico.

Entro l'Ambito si ammette la destinazione turistico-ricettiva unicamente dietro l'elemento percettivo corrispondente alla fascia boscata prioritariamente, in corrispondenza delle aree agricole d'interesse medio e basso, cartograficamente delimitate e quella a servizi sportivi, balneari e nautici nell'elemento stesso, fino alla battigia, prescrivendone l'attuazione mediante il Piano Paesistico Esecutivo.

TITOLO V

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA, INFRASTRUTTURALE ED EDILIZIA

Art. 40 - (Prescrizioni per la progettazione urbanistica)

I Comuni dell'area sono tenuti a formare, ove sprovvisti, o a conformare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del presente Piano, salvo il disposto di cui al succesivo art.43.

Per l'esecuzione di opere intese alla sistemazione del terreno, che comportino movimenti di terra, muri di sostegno ed altre sistemazioni: idrauliche, antincendio, protezione civile, etc., gli strumenti urbanistici comunali ne prescrivono dettagliatamente ogni caratteristica e materiale sulla base delle prescrizioni distinte per unità di paesaggio (cfr.: Carta S1) risultanti dalla Tavola allegata.

Per la realizzazione di reti tecnologiche: condotte, manufatti, nonchè per antenne e ripetitori, gli strumenti urbanistici comunali ne prescrivono l'interramento o, qualora ciò risulti impossibile, l'ambientazione, mediante piantumazione con appropriate specie autoctone ed altre finiture esterne, indicate nella citata Tavola, distinte per unità di paesaggio.

Per tutte le sistemazioni esterne e finiture edilizie: viabilità minore, parcheggi, sentieri pedonali, recinzioni, muri a secco, coperture, depositi, spazi inutilizzati, etc., gli strumenti urbanistici comunali ne prescivono ogni caratteristica progettuale, nonchè i materiali e le essenze ammessi, privilegiando quelli reperibili sul posto e le essenze autoctone.
E' in ogni caso prescritta l'obbligatorietà della recinzione, mediante siepi di altezza idonea, per ogni area usata come deposito e per ogni altra inutilizzata, inclusa nelle aree urbanizzate e in quelle d'espansione urbana o limitrofe, seguendo le prescrizioni di cui a detta Tavola.

Art. 41 - (Esecuzione di singole opere)

Per le attività estrattive, si prescrive il prelievo a rotazione, mediante concessioni annuali, limitate al "terzo medio" del fiume ed esclusivamente in presenza di importanti "accumuli pensili", che comportino il rischio di esondazioni.

E' vietata ogni pratica di discarica temporanea e precaria di rifiuti solidi, mentre si prescrive la realizzazione di discariche controllate, in coerente applicazione della vigente normativa nazionale.

In materia di pubblicità, si richiama la più scrupolosa osservanza dell'art. 14 della L. 1497/39 (alinea e 1. cpv.), mentre si prescrive, per la segnaletica destinata ai turisti, l'adozione di criteri (uniformi su tutta l'area) atti ad indicare con il dovuto anticipo al viaggiatore gli itinerari e le visite culturali.

ART. 42 - (Verifiche di ammissibilità: procedure e modalità).

Qualora il Piano prevede il ricorso a verifiche di ammissibilità, esse vengono effettuate una volta per tutte in sede di formazione dei piani urbanistici, tranne che per gli interventi nelle zone agricole e fermo il disposto di cui all'art. 33.

La verifica di ammissibilità è effettuata a cura del soggetto proponente mediante uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi, in riferimento ai quali è richiesta la verifica.

Tali studi, redatti da professionisti specifici, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolte nella traformazione stessa.

Tali studi riguardano, secondo i casi:

- pericolosità - rischio geologico;
- aspetti naturalistici;
- aspetti archeologici;
- aspetti urbanistici;
- aspetti architettonici;
- aspetti relativi all'uso produttivo agricolo dei suoli;
- aspetti percettivi.

In particolare gli studi dovranno, comunque, consistere in:
- descrizione dello stato iniziale del sito, per il quale è proposta la trasformazione, e dei luoghi circostanti, con particolare riferimento ai valori tematici, per i quali è richiesta la verifica di ammissibilità;

- illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto alla loro incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dal Piano;

- alternative di localizzazione;

- misure proposte per l'eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

ART. 43 - (Norme transitorie e finali).

Le trasformazioni previste dalla strumentazione urbanistica vigente in contrasto con la carta "P_1" sono:
- ammissibili a condizione (modalità "B2"), nel caso di presenza di elementi di valore produttivo agricolo eccezionale o elevato;
- ammissibili previo apposito studio di compatibilità ambientale (modalità "B1"), in tutti gli altri casi di contrasto.

Per gli interventi progettuali sui quali è già stato conseguito il Nulla - Osta della Commissione Regionale per i

BB. AA. non occorrono ulteriori verifiche di ammissibilità.

Nelle aree interne agli Ambiti le previsioni dei vigenti Piani Attuativi Comunali valgono fino all'approvazione dei relativi Piani Paesistici Esecutivi d'Ambito.

Le opere pubbliche, approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesitico di area vasta del Metapontino, in corso di esecuzione o meno, ovvero comprese in programmi regionali approvati alla stessa data, possono essere autorizzate con Nulla-Osta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1497/39 anche in deroga alle disposizioni del Piano suddetto. Possono altresì essere autorizzati, anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente necessaria, di opere in corso di esecuzione alla medesima data, nonchè gli adeguamenti tecnologici degli impianti produttivi esistenti. In detti casi il rilascio del Nulla-Osta può essere subordinato a particolari prescrizioni esecutive.

Le Amministrazioni Comunali, di concerto con l'Amministrazione regionale, provederanno nel termine massimo di tre anni ad adottare i provvedimenti atti alla eliminazione, ovvero alla delocalizzazione delle attività incompatibili. Nelle more è ammessa la prosecuzione delle attività esistenti nei limiti già autorizzati.

Nell'ipotesi di divergenza tra le prescrizioni contenute in questo testo normativo e la rappresentazione grafica, deve farsi esclusivo riferimento ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione rilevandosi gli elementi grafici quale puro strumento illustrativo delle stesse prescrizioni di Piano.(*)

(*)
Specificazione proposta dall'Ufficio Urbanistica e Ambiente.